

Legge regionale 25 febbraio 2026, n. 7

Integrazioni della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio – Legge urbanistica della Calabria).

(BURC n. 41 del 25 febbraio 2026)

Art. 1

(Sostituzione del comma 3 dell'articolo 61 della [l.r. 19/2002](#))

1. Il comma 3 dell'articolo 61 della [legge regionale 16 aprile 2002, n. 19](#) (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio – Legge urbanistica della Calabria) è così sostituito:
"3. L'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 e la compatibilità paesaggistica di cui all'articolo 167 del [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#) (Codice dei beni culturali e del paesaggio) sono delegate alle Province, alla Città Metropolitana e agli enti parco regionali. Nel caso di vincolo paesaggistico intervenuto successivamente alla realizzazione dell'intervento edilizio, non si applica la sanzione prevista all'articolo 167, comma 5, del [d.lgs. 42/2004](#)."

Art. 2

(Integrazioni dell'articolo 49 della [l.r. 19/2002](#))

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 49 della [l.r. 19/2002](#) sono aggiunti i seguenti:
"8. Le vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b-bis), del [decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380](#) (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), hanno l'unica funzione di precaria delimitazione dello spazio esterno, limitandosi a rendere maggiormente vivibile tale spazio; questi spazi racchiusi non possono generare volumi, superfici, mutare la destinazione d'uso dell'area che delimitano, né avere le prestazioni tipiche dei locali abitativi.
9. Le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b-ter), del [d.p.r. 380/2001](#), la cui struttura principale è costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola, anche bioclimatiche, con telo retrattile anche impermeabile, ovvero con elementi di protezione solare mobili o regolabili, e che è addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all'estensione dell'opera, non possono determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici, hanno caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e si armonizzano alle preesistenti linee architettoniche. Sono inoltre ammesse le pergole fotovoltaiche con sottostanti posti auto e qualsiasi altra struttura per motocicli e per l'installazione di strutture coperte per l'installazione di colonnine di ricarica da fornitura elettrica."

Art. 3

(Inserimento dell'articolo 57-bis nella [l.r. 19/2002](#))

1. Dopo l'articolo 57 della [l.r. 19/2002](#) è inserito il seguente:

"Art. 57-bis

(Definizione di zona equipollente ai fini del mutamento delle destinazioni d'uso di una singola unità immobiliare)

1. In applicazione dell'articolo 23-ter, comma 1-ter, del [d.p.r. 380/2001](#), nel rispetto delle normative di settore e ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni, è ammesso il mutamento delle destinazioni d'uso di una singola unità immobiliare, ricompresa anche nelle zone equipollenti come di seguito definite:
 - a) nelle zone C), D) ed F), e relative sottozone, di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, dei Piani regolatori generali e programmi di fabbricazione, purché compiutamente e definitivamente collegate e integrate con già esistenti opere di urbanizzazione, definite dall'articolo 4 della [legge 29 settembre 1964, n. 847](#) (Autorizzazione ai Comuni e loro Consorzi a contrarre mutui per l'acquisizione delle aree ai sensi della [legge 18 aprile 1962, n. 167](#));
 - b) negli ambiti classificati urbanizzati nei Piani strutturali comunali e associati e nei piani regolatori vigenti, approvati nel rispetto della presente legge, e nei relativi ambiti territoriali unitari (ATU), ai sensi dell'articolo 20, comma 3, lettere a) e g), della presente legge, a eccezione delle previgenti zone A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, degli strumenti urbanistici comunali o delle zone a queste assimilabili dai piani urbanistici comunali, dei centri e nuclei storici consolidati e degli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico.”.

Art. 4

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.